

Giustizia “riparativa” e riforma del sistema penale canonico. Una questione, in radice, teologica

Luciano Eusebi

Sommario: 1. Sulla discontinuità tra i contenuti e i fini delle pene canoniche tradizionali. 2. La risposta al reato come “progetto”, nel solco della “giustizia riparativa”. 3. Il maggior “respiro” che, comunque, ha caratterizzato la riflessione canonistica sulla pena, rispetto a quella tipica della dottrina giuridica statale. 4. L’esigenza di fedeltà alla giustizia “salvifica” divina quale già emerge nella prospettiva veterotestamentaria. 5. Il condizionamento degli schemi retributivi mondani circa la comprensione della giustizia redentrice in Gesù e l’approccio teologico alle conseguenze del peccato. 6. La potenziale fecondità del diritto penale canonico con riguardo alla ricerca di strumenti riconciliativi (non solo di principio) nella risposta ai reati. 7. Il ruolo paradigmatico di “ponte” tra i sistemi punitivi canonico e statale rappresentato dalle sanzioni penali applicabili nello Stato vaticano.

Contents: 1. The gap between contents and aims of traditional Canon sanctions. 2. The reaction to crimes as “project”, according to restorative justice. 3. The larger scope of Canon law studies about sanctions than state law studies’ one. 4. The need for compliance with divine salvation’s justice in the Old Testament. 5. The conditioning of retributive justice’s schemes on the comprehension of Jesus’ redemptive justice and the theological approach to the consequences of the sin. 6. The potential fertility of Canon criminal law and the research for practical reconciliation tools in reacting to crimes. 7. The paradigmatic role of the Vatican State’s criminal sanctions as a “bridge” between canon law and state law criminal systems.

Abstract. The author champions the opportunity of a reform of Canon sanctions, following the tendencies of restorative justice. Actually, whereas Canon sanctions always affirmed in theory that their aim was the *salus animarum*, in practice they often adopted a compensation scheme, typical of retributive justice. On the contrary, the essay affirms the need for Canon sanctions to adopt a different orientation, in order to consider the divine salvation’s justice and to assume different characteristics, more useful to hold offenders responsible and help the victims. Therefore, offenders could share again the values disregarded with their conduct and open themselves to reconciliation. Consequently, the author hopes for the introduction in Canon Law of different models of sanction, experimented in state law (probation, reparative proceedings, etc.). He also affirms the need for the criminal laws of Vatican City to comply with the aims of restorative justice that recent Pontifical Magisterium champions for the sanctions, eventually through the introduction of an autonomous criminal law system, still absent in Vatican law. Finally, he wishes that the results obtained in this field by Canon Law could affect again the evolution of state criminal law.

1. Sulla discontinuità tra i contenuti e i fini delle pene canoniche tradizionali

Al diritto canonico non è estraneo il dibattito sulla *funzione* – cioè sul significato e sugli obiettivi – delle pene in esso previste. Ma, come per il diritto dello Stato, tale dibattito si è tradotto solo marginalmente in un'indagine circa i *contenuti* delle pene e, pertanto, circa la loro adeguatezza rispetto ai fini perseguiti. Posto che quei contenuti sono per lo più recepiti (salvo solo ammettere rimodulazioni marginali) come ovvi, in quanto riconducibili a una tradizione plurisecolare.

Si è sì precisato – ed è fondamentale – che una punizione concepita e voluta come “afflittiva” risulta anti-evangelica, mentre non lo sarebbe una coercizione prettamente negativa (consistente, cioè, nella privazione di certi beni), quale forma di sollecitudine medicinale verso i fedeli che si pongano in condizioni di vita troppo difformi dal Vangelo¹. Ma dato che, per esempio, la sospensione, l'interdetto e la scomunica rispondono proprio a questo intento, potrebbe derivarsene che nulla, invero, ci sarebbe da cambiare. Si tratterebbe soltanto di rendere percepibile al meglio il significato di quanto, da sempre, si infligge e che – visto l'inatteso *revival* del diritto penale canonico – si continuerà a infliggere.

Appare necessario sottoporre a verifica, dunque, se il contenuto delle sanzioni canoniche risponda davvero ai fini che, attraverso di esse, si vorrebbero conseguire oppure resti dipendente, più di quanto non si ammetta, dal paradigma (retributivo) della corrispettività: paradigma che è in grado di incidere sul *modus operandi* reale delle sanzioni ben più tenacemente degli scopi *ufficiali* assegnati alla pena.

È credibile, poniamo, ritenere che la donna responsabile di un aborto trovi nella scomunica *latae sententiae* lo strumento idoneo, di per sé, a farle percepire l'umanità del suo gesto e l'incompatibilità del medesimo con l'insegnamento del Vangelo, così da motivarla

¹ Così P. GHERRI nel contributo dal titolo *Il Diritto penale canonico tra “ius puniendi” e “munus tutandi”* al Congresso internazionale di diritto canonico sul tema *Crime and Punishment*, Washington, 17-21 settembre 2014.

al pentimento e alla revisione di vita? O non è forse più realistico pensare che, ove la sanzione si sostanzia in quel solo esito, essa venga percepita dalla donna come chiusura definitiva dei rapporti, stigmatizzazione, disinteresse verso la sua condizione concreta da parte della comunità ecclesiale cui, in qualche modo almeno, apparteneva? Certo, rimarrà sempre aperto, sussistendone i requisiti, l'accesso alla *rimessione*: ma ciò non riguarda il contenuto del punire.

Ne deriva, in particolare, l'esigenza di riflettere criticamente circa visioni della pena che, dando per scontate le forme in cui essa debba manifestarsi, *attendano*, per così dire, determinati effetti (in sé desiderabili) dalla sua inflizione: effetti *successivi, estrinseci*, i quali dovrebbero scaturire, quasi come un esito naturale, dalla sua presunta capacità di incidere dal punto di vista psicologico sul condannato e sulla comunità. Proprio la descrizione degli effetti attribuibili alle sanzioni ha tradizionalmente assorbito, del resto, gran parte del dibattito canonistico sulla pena (specie in rapporto, per la Chiesa latina, al can. 1341, essendo venuta meno la norma generale di cui al can. 2215 del *Codex* 1917): senza che mai, a quanto è dato sapere, si siano fatte verifiche, tuttavia, sul reale conseguimento di quegli effetti attraverso le sanzioni.

Si tratta, in altre parole, di interrogarsi circa la configurabilità di tipologie sanzionatorie (o di percorsi intesi a definire anticipatamente il processo, senza giungere alla condanna) che cerchino di *costruire*, attraverso i loro stessi contenuti, il realizzarsi di simili effetti. I quali, presupposto l'avvenuto discernimento del disvalore di una certa condotta (così che sul medesimo non nascano equivoci e sia riaffermata la vigenza del diritto), richiedono in sede canonica di *coniugare* e non di *contrapporre*, come meglio si dirà più oltre, il bene della comunità e di eventuali vittime con quello dell'autore del delitto.

2. La risposta al reato come “progetto”, nel solco della “giustizia riparativa”

Ed è proprio su questo piano che si colloca la sfida della giustizia riparativa (*restorative justice*), la quale concepisce la risposta al reato non già come un corrispettivo, ma come un *progetto*; un progetto che coinvolge il condannato, chi lo condanna, la comunità,

l'eventuale vittima; un progetto costruito per *giustificare*, nel senso letterale e teologico del termine: vale a dire che è volto, attraverso i suoi contenuti, a *rendere giusti* rapporti intersoggettivi e comunitari segnati da una frattura².

Un progetto che, in questa prospettiva, non *sacrifica* il condannato per il presunto bene di altri (se così fosse, essi a loro volta verrebbero resi *peggiori* da quella condanna, cioè disposti a tollerare il danno di un altro individuo), vale a dire non lo estromette da un orizzonte di premura da parte della comunità, pur nel momento in cui sancisce che un dato suo comportamento è da ritenersi incompatibile con la fede. Del resto, se ci è detto che, nel caso estremo di colui il quale, ammonito dai fratelli e dalla comunità, non cambia vita, il medesimo sarà da ritenersi «come un pagano e un pubblicano» (*Mt* 8, 17), ciò non autorizza a dedurne che pagani e pubblicani siano estromessi dall'ambito dei destinatari di misericordia e di carità.

La giustizia riparativa identifica, pertanto, un modello di giustizia *inclusivo*, come inclusiva è stata la *giustificazione* offerta – secondo quel *per molti* (*Mt* 26, 28; *Mc* 14, 24) che non ha limiti precostituiti e che, dunque, significa *per tutti* – da Gesù. Così che almeno nell'auspicio – in conformità con il progetto di Chiesa delineato da papa Francesco – *nessuno resti escluso* (mutuo l'espressione dal libro, con quel titolo, di Antonio Iaccarino³). E così che la stessa comunità e la vittima (tradizionalmente trascurata, quest'ultima, nei sistemi penali classici) possano gestire in modo conforme al Vangelo la frattura proveniente dal reato: secondo una disponibilità liberante al dialogo, alla ricerca (se possibile) condivisa di una verità non soltanto esteriore sui fatti accaduti e alla riconciliazione. Evitando di rimanere esacerbate, entrambe, dall'illecito subito, il quale non trova elaborazioni efficaci in dinamiche *non comunicative*, del tipo di quelle espresse da una ritorsione.

² Cf. L. EUSEBI (cur.), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Milano, 2015; G. MANNOZZI – G. LODIGIANI (cur.), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015.

³ Cf. A. IACCARINO, *Nessuno resti escluso. La giustizia oltre i confini*, Città del Vaticano, 2013.

3. *Il maggior “respiro” che, comunque, ha caratterizzato la riflessione canonistica sulla pena, rispetto a quella tipica della dottrina giuridica statale*

Peraltro, il dibattito canonistico sulla pena ha avuto, storicamente, un *respiro* maggiore di quello condotto nell’ambito del diritto degli Stati: anche in rapporto, probabilmente, alla gamma più vasta e alla maggiore duttilità, rispetto a quelle statuali, delle pene canoniche. Sebbene la valorizzazione nel diritto canonico del ruolo che compete al giudice della cognizione nel gestire il fatto di reato sul piano sanzionatorio penale o amministrativo – ruolo per lo più marginale, invece, nei sistemi statuali – possa sconfinare, data la carenza di chiare linee-guida giuridiche, in una problematica carenza di legalità.

E, infatti, il manifestarsi tuttora dominante, negli ordinamenti secolari, di sanzioni penali che si sostanziano in una certa durata della detenzione – in quanto sofferenza che si assume corrispondere al fatto illecito reputato colpevole – ha imposto per secoli al diritto penale degli Stati, quale obiettivo dei suoi provvedimenti, lo schema di una *prevenzione derivante dalla retribuzione*: vale a dire, dato che l’unico effetto motivazionale teorizzabile della prospettiva di ricevere un danno si riduce al timore, lo schema di un intento preventivo fondato sull’*intimidazione* dei consociali e sul binomio *neutralizzazione/intimidazione* del condannato. Salvo soltanto il tentativo, invero poco conseguente, di piegare a posteriori verso auspicati effetti risocializzativi una pena determinata in precedenza secondo una logica ben diversa.

La discussione sui fini del diritto penale canonico, invece, non ha mai potuto escludere dal suo orizzonte – perfino nelle epoche in cui s’è voluta accentuare la tutela della Chiesa come istituzione – l’obiettivo fondamentale della *salus animarum* e, di conseguenza, il destino, come singolo e nella comunità, della persona che abbia commesso un reato: di quell’*uomo vivente*, cioè, che il diritto penale italiano rinuncia, addirittura, a conoscere – salvo che lo si ipotizzi affetto da un vizio di mente – prima della condanna, non ammettendo indagini sulla personalità (art. 220, co. 2, c.p.).

Ben di più rispetto al diritto penale dello Stato, quello canonico ha sempre percepito, almeno implicitamente, che quanto è

in gioco con il delitto è la frattura di relazioni personali e sociali (comunitarie) e che, dunque, la stessa risposta al reato non può che riguardare un intervento su tali dimensioni relazionali, per il bene di tutte le parti coinvolte (altrimenti, si tratterebbe di problematiche riguardanti il solo foro interno⁴). L'idea, del resto, di un colpevole che non sia più ritenuto *prossimo* e ciò in funzione di un asserito *bene* della comunità non troverebbe alcuna seria possibilità di argomentazione in sede teologico-morale: posto che in tal modo la comunità verrebbe diseducata sia con riguardo alla testimonianza della misericordia, sia con riguardo al senso della corresponsabilità nel peccato.

Proprio per questo il diritto penale canonico si manifesta, altresì, assai *più avanzato*, nel trattare della pena, rispetto allo stesso Catechismo della Chiesa Cattolica, che non evidenzia, si noti, alcun apporto autonomo del cristianesimo alla definizione di ciò che possa costituire la risposta al reato: limitandosi a recepire genericamente alcuni luoghi comuni del diritto penale statale sui fini del punire e, anzi, relegando il recupero del condannato a finalità secondaria ed eventuale.

Non a caso, pertanto, il diritto penale canonico risulta maggiormente aperto a far propria – senza modificare il suo stesso impianto dottrinale – una prospettiva di *restorative justice*, come dimostra il libro che ha dedicato a questo tema Michele Riondino⁵. L'indagine di Riondino, infatti, ha potuto rinvenire, per un verso, nei concetti di *ristabilimento della giustizia* e di riparazione delle ferite prodotte dal delitto il nucleo fondamentale, comune al Codice latino e a quello orientale, chiamato a caratterizzare non solo la funzione, ma anche il contenuto delle pene canoniche. E, per altro verso, ha potuto ricostruire tali concetti secondo i principi propri della *giustizia riparativa*: sia in base a un'approfondita analisi avente per oggetto l'in-

⁴ Cf. in proposito J. ĐAČOK SJ, *Il "foro interno": realtà e problematiche*, Penitenzieria Apostolica, 24 marzo 2014 (<http://www.penitenzieria.va/content/pa-enitentiaria/it/attivita/corsoforointerno2014/RelazionePJJanDacok.html>).

⁵ Cf. M. RIONDINO, *Giustizia riparativa e mediazione nel diritto penale canonico*, Città del Vaticano, 2011. Si considerino anche le peculiarità dell'apporto proveniente, in proposito, dal Codice di diritto canonico per le Chiese orientali: cf. N. LODA, *Il canone 1401 CCEO quale "ianua" dell'ordinamento penale canonico ed il superamento del modello retribuzionistico. Semantica e valutazione delle fonti*, in *Apollinaris*, LXXX (2007), 242 ss.

interpretazione teologica ed ecclesiologica dei medesimi, sia in base alle esperienze maturate in materia, con un supporto ormai ampio da parte della dottrina, nell’ambito del diritto penale dello Stato, specie con riguardo alle procedure di *mediazione penale*.

4. *L’esigenza di fedeltà alla giustizia “salvifica” divina quale già emerge nella prospettiva veterotestamentaria*

Nondimeno, sarebbe fuorviante trascurare ai fini del diritto canonico la vicenda che ha condotto il diritto penale dello Stato (ma non solo) a utilizzare per secoli riferimenti religiosi onde avallare una visione retributiva della giustizia.

Come del pari sarebbe fuorviante trascurare, circa la riflessione sul possibile evolversi degli strumenti penali canonici, il fatto che la teologia anche dogmatica – in quanto orizzonte fondativo del diritto canonico – abbia subito condizionamenti enormi, che solo negli ultimi decenni sono andati emergendo con chiarezza, da parte di visioni mondane della giustizia: visioni ispirate nella nostra cultura, fin dal mondo greco, al paradigma retributivo.

Tutto questo, infatti, non ha lasciato indenne il diritto canonico, che – come già si diceva – ha pur sempre accolto contenuti della risposta al reato ispirati allo schema della corresponsività, almeno nella forma della *privatio alicuius boni* (la quale è pur sempre un danno, sebbene lo si vorrebbe applicato *a fin di bene*): *privatio* non già intesa come elemento (talora) necessario di un percorso più complessivo inteso alla salvaguardia e al recupero del bene di tutti i soggetti coinvolti in un delitto, bensì come dimensione esaustiva della suddetta risposta.

È proprio dalla chiarificazione, conseguentemente, del nodo costituito dal rapporto fra teologia e giustizia che il diritto canonico può trarre stimolo per ripensare, rinnovandole, le sue modalità d’intervento. Ma anche per tornare ad assumere, al di là degli stessi confini ecclesiali, un ruolo propulsivo sul piano culturale.

Non può infatti trascurarsi – lo sia detto per inciso – che la visione retributiva ha condizionato e condiziona molteplici settori delle relazioni personali e sociali: veicolando l’idea per cui, stante un giudizio negativo nei confronti dell’*altro* (che facilmente si rivela un

giudizio di non corrispondenza del suo agire, o del suo stesso esistere, ai progetti o agli interessi del giudicante), si darebbe un'esigenza di ritorsione con riguardo a quel negativo, sovente presentata come una presunta esigenza di riequilibrio, che a sua svolta consisterebbe nell'agire in modo negativo verso il destinatario di tale giudizio. Lo testimoniamo secoli di guerre asserite giuste⁶, ma anche il modo in cui risultano intesi, troppo spesso, i rapporti politici, economici o intersoggettivi.

Anzi, la nostra cultura ha addirittura teorizzato – Hegel ne è stato l'interprete principale – che il mondo proceda per contrapposizioni, inevitabili e purificatrici. Secondo una prospettiva la cui differenza rispetto a quella del *taglione* finisce per ridursi al fatto di non rispondere secondo lo schema dell'eguale per l'eguale, ma in modo analogico, vale a dire secondo schemi di proporzionalità, ovviamente discrezionali: e non è detto in senso mitigativo.

Ciò premesso, va considerato come, in effetti, si siano ripresi, per giustificare prassi relazionali e giuridiche fondate su criteri di ritorsione, linguaggi di natura retributiva certamente presenti nel testo biblico, non solo veterotestamentario: trascurando, in tal modo, di ricercare e di recepire il senso profondo del messaggio biblico sull'agire di Dio e la sua giustizia⁷.

Ma si deve tener conto, a tal proposito, di come la comprensione della realtà divina nella Scrittura avvenga entro l'ambito delle tradizioni e della cultura del popolo ebraico: le quali, ad esempio, portano con sé l'eredità giuridica delle leggi dell'antica Mesopotamia, riconducendo alla volontà di Dio l'appello morale a che quelle norme siano rispettate.

E si deve prendere atto, inoltre, del darsi di un filone religioso, emergente anche nel testo biblico, che potremmo definire *meno profondo* circa la modalità con cui è vissuto il rapporto con Dio

⁶ Cf. in proposito C. BRESCIANI – L. EUSEBI (curr.), *Ha ancora senso parlare di guerra giusta? Le recenti elaborazioni della teologia morale*, Bologna, 2010.

⁷ Si consenta il rinvio sull'intera questione, anche per i riferimenti teologici, a L. EUSEBI, *La Chiesa e il problema della pena. Sulla risposta al negativo come sfida giuridica e teologica*, Brescia, 2014; cf. altresì A. ACERBI – L. EUSEBI (curr.), *Colpa e pena? La teologia di fronte alla questione criminale*, Milano, 1998.

e del quale, dal punto di vista umano, fa le spese lo stesso Gesù. Dio, in tale contesto, viene sì identificato come liberatore, e non come dominatore al modo dei re sulla terra (secondo quella che costituisce, forse, la più grande acquisizione religiosa dell’ebraismo): ma lo è, ancora, in senso soprattutto storico-politico, quale artefice dell’affrancamento dalla schiavitù, e della vittoria sui popoli avversari, del popolo che gli è fedele (per cui le sconfitte di quest’ultimo sono avvertite come esito, invece, dell’infedeltà). Dal che l’attribuzione a Dio di iniziative belliche, o di violenza e vendetta; ma anche la stessa incomprendimento, rispetto a Gesù, del fatto che il *Cristo* (il *messia*) potesse manifestarsi secondo un ruolo del tutto diverso.

In un tale quadro l’approccio al testo biblico, anche in sede giuridica, s’è spesso limitato a recepire la prospettiva più facilmente desumibile dal dato letterale e più in grado di essere assimilata da culture diverse rispetto a quella ebraica. E ciò ha impedito di cogliere il senso profondo della giustizia divina, quale emerge dagli stessi passi veterotestamentari che maggiormente assumono una configurazione teologica (né si deve trascurare che molte delle narrazioni bibliche in cui emergono contenuti cruenti rivelano finalità, in primo luogo, pedagogico-esortative)⁸.

Quel senso profondo va reperito nel carattere *salvifico* della giustizia divina in quanto espressa dal termine ebraico *tsedaka*, carattere presente nell’intera vicenda veterotestamentaria e, in particolare, negli stessi libri storici considerati sacri, oltre che dall’ebraismo e dal cristianesimo, pure dall’islam (per cui risulta di estrema importanza favorire, oggi, la convergenza culturale su tale nozione dell’essere giusti)⁹.

⁸ Cf. E. WIESNET SJ, *Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita. Sul rapporto fra cristianesimo e pena* (1980), trad. it., Milano, 1987; C.M. MARTINI SJ, *Non è giustizia. La colpa, il carcere e la Parola di Dio*, Milano, 2003; si veda inoltre il *forum* su *La giustizia penale e la teologia morale*, in *Rivista di teologia morale*, 138, 2003, 173 ss.

⁹ Cf. in proposito la sezione monografica *Perdono e giustizia nelle religioni (atti del convegno “Non è giustizia rispondere con il male al male. Un punto di incontro fra le tradizioni religiose?”)*, Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 12 maggio 2002), a cura di A. Acerbi e L. Eusebi, in *Humanitas*, 2004, 2, 261-379.

Esso rimanda all'atteggiamento di Dio che fa verità sul male commesso, ma non per ritorcere quel male sul colpevole, bensì per ridare a quest'ultimo una strada verso la realizzazione personale e il bene. Il male, secondo la Bibbia, non è un *bene* per chi lo compie, il quale necessita di venir meno attraverso un corrispettivo (come per lo più è inteso dalla nostra cultura). Piuttosto, implica di per se stesso, pur quando l'autore non lo comprenda, fallimento ed estraneazione: anche per chi lo abbia compiuto, è effettivamente *male* e non diviene tale solo in forza della pena.

Dio, secondo la Bibbia, è giusto in quanto fa sempre il *primo passo* verso il colpevole (lo va a cercare, lo attende), creando con ciò la possibilità che questi riconosca la sua condizione e il bisogno di sperimentare misericordia, per ritrovare se stesso. Così che Dio può coprire il peccato dell'uomo («*fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì*»: Gen 3, 21), indicandogli nel contesto reale dell'esistenza – fatto di sudore della fronte, doglie del parto, tradimenti, morte – la via verso ciò per cui è stato voluto: la felicità che non conosce la morte, in armonia con Dio, rappresentata dal giardino dell'Eden.

È Dio stesso, *giusto*, che si fa garante della vita di Caino: libera, infatti, Caino dalla dinamica della ritorsione, dopo che questi, giudicata l'esistenza di Abele *negativa* per il suo progetto di vita, lo ha ucciso, esponendosi, per parte sua, a essere giudicato da altri negativamente, così da poter essere ucciso. In tal modo, Dio esprime una giustizia che *libera dal male*, rendendo manifesto come l'*altro* giudicato in modo negativo era, e dovrà essere nel futuro, il *prossimo*: vale a dire l'opportunità offerta dalla vita per testimoniare, anche in situazioni difficili, l'accoglienza (l'amore), quale unico atteggiamento davvero realizzante per l'uomo.

Dio, in questa prospettiva, non gradisce sacrifici espiatori, dal significato solo esteriore e dunque incapaci di sanare il male; desidera, piuttosto, un mutamento di vita nel senso dell'amore, in quanto vera alternativa al male. Proprio perché giusto, affermano ripetutamente i profeti, resta fedele a se stesso (e pertanto al bene, all'alleanza) nonostante le infedeltà del suo popolo. E non avalla – è il tema del libro di Giobbe (ma v. anche Lc 3, 2 e Gv 9, 3) – la persuasione diffusa che il problema del male, così come si manifesta nella ma-

lattia e, in genere, nella sofferenza, possa essere spiegato in senso retributivo. Contemporaneamente, ascolta la voce delle vittime che si trovano sotto il peso della sofferenza e dell’ingiustizia, sollecitando il suo popolo a farsi carico della causa dell’oppresso e del debole.

5. Il condizionamento degli schemi retributivi mondani circa la comprensione della giustizia redentrice in Gesù e l’approccio teologico alle conseguenze del peccato

Questa prospettiva di giustizia salvifica trova il compimento, nel cristianesimo, in Gesù. Egli è salvatore non perché la sofferenza vissuta sul patibolo della croce abbia in sé attitudine compensativa dei peccati: è piuttosto l’amore in cui si esprime l’essere stesso di Dio, in quanto manifestato da Gesù senza limite, fino alla croce, che si rivela redentivo, cioè tale da aprire, nonostante ogni sconfitta umana (e quale sconfitta è più grande della morte in croce?), alla pienezza della vita, come attesta la risurrezione.

La giustizia di Gesù (*giusto per gli ingiusti: 1 Pt 3, 18*) sta nel portare la testimonianza della verità e la manifestazione del suo amore per ogni uomo fino al dono totale della vita, e ciò per propria scelta, senza alcun vantaggio per se stesso e senza alcun merito dei destinatari di quel dono: in forza del quale ogni uomo può far conto sull’efficacia salvifica e perdonante dell’accoglienza nella propria vita dell’amore di Dio, cui è chiamato a conformare il suo agire.

Un tema, questo, che assume rilievo ben al di là della problematica giuridica, rappresentando il fulcro stesso della fede cristiana: sulla cui capacità d’essere reso comprensibile nella società contemporanea si gioca il futuro stesso dell’evangelizzazione.

Sul piano giuridico, peraltro, ciò impedisce qualsiasi utilizzo di riferimenti religiosi per avallare concezioni *retributive* della giustizia, tali cioè da configurare la risposta al male secondo i medesimi contenuti del male compiuto. Aprendo, piuttosto, a una visione della giustizia intesa come progettazione (pur sempre) secondo il bene dinnanzi al male.

Né può valere in senso contrario, del resto, il rimando al giudizio finale: posto che l’inferno – nel quadro della giustizia di Dio, che persegue la salvezza di tutti – descrive «più che un luogo», sono

parole di san Giovanni Paolo II, «la situazione in cui viene a trovarsi chi liberamente e definitivamente si allontana da Dio, sorgente di vita e di gioia», chiudendosi al suo amore: senza che ci sia dato di fare illazioni sul concretizzarsi, per l'uno o per l'altro, di tale drammatica possibilità¹⁰.

Ben lungi dal costituire un contrappasso applicato come pena, l'inferno va dunque inteso come una condizione di fallimento esistenziale, che Dio tuttavia avversa, in nome del suo essere amore incondizionatamente offerto fino alla croce per la salvezza di qualsiasi peccatore che lo accolga.

Nondimeno, come si diceva, è tuttora frequente la descrizione della salvezza redentrice operata da Gesù nei termini (vetero)giuridici di una necessaria sofferenza satisfattrice dei peccati, compendiati in quello di Adamo: come se il male patito e inflitto (per Gesù, dal Padre?), piuttosto che l'amore donato (il bene che Gesù testimonia in rapporto al male), sia foriero di liberazione e di vita.

Una logica, quest'ultima, la quale ha finito per condizionare l'approccio stesso alle conseguenze del peccato. Con riguardo al sacramento della riconciliazione, tuttavia, l'esigenza di una *soddisfazione* – «non certo», afferma il Concilio tridentino, «della pena eterna, che è rimessa insieme alla colpa mediante il sacramento o il desiderio del sacramento, ma della pena temporale», che con tale sacramento «non sempre viene totalmente rimessa, come nel battesimo»¹¹ – ha potuto più facilmente essere ricondotta in primo luogo, essendo l'interessato in vita, a comportamenti riparativi, e dunque a forme di compimento del bene¹²: posto che «l'assoluzione toglie il peccato, ma non porta rimedio a tutti i disordini che il peccato ha causato»¹³. Sebbene la formula sinteticamente espressa dal *Catechi-*

¹⁰ Così nell'udienza del 28 luglio 1999, 3.

¹¹ Cf. H. DENZIGER, *Enchiridion Symbolorum*, P. Hunermann (cur.), 2ª ed., Bologna, 1996, n. 1543, 661. Si consideri altresì il successivo n. 1712, 713 (richiamato in nota al n. 1459 del *Catechismo della Chiesa Cattolica* – di qui in avanti CCC): «Se qualcuno dirà che Dio rimette sempre la pena insieme alla colpa, e che la soddisfazione dei penitenti non è altro che la fede, mediante la quale apprendono che Dio ha soddisfatto per loro, sia anatema» (cf., inoltre, i nn. 1689 e 1715).

¹² Cf. CCC, 1460

¹³ Così CCC, 1459.

smo secondo cui il peccatore «deve “soddisfare” in maniera adeguata o “espiare” i suoi peccati» resti plurivoca e ambigua¹⁴.

Più problematica risulta l’interpretazione della dottrina relativa alle indulgenze, specie con riguardo ai fedeli «che stanno espiando le loro colpe nel purgatorio»¹⁵. In proposito si richiama nel *Catechismo* la già citata dottrina secondo cui il perdono «lascia sussistere le pene temporali del peccato»¹⁶, così che «ogni peccato, anche veniale [...] ha bisogno di purificazione, sia quaggiù, sia dopo la morte, nello stato chiamato purgatorio»: una purificazione che «libera dalla cosiddetta “pena temporale” del peccato»¹⁷ e che viene ricondotta – invertendosi l’ordine di cui al n. 1460 concernente il sacramento della riconciliazione – sia alla sopportazione paziente di prove e sofferenze, sia a opere di misericordia e carità, come pure alla preghiera¹⁸.

Ora, anche in favore dei «fedeli defunti in via di purificazione», spiega il Catechismo, possono ottenersi *indulgenze* alle note condizioni (oltre che a beneficio di se stessi), «in modo tale che siano sgravati dalle pene temporali dovute per i loro peccati»¹⁹: con ciò attingendosi al «tesoro della Chiesa», rappresentato dall’«infinito e inesauribile valore che le espiazioni e i meriti di Cristo hanno presso il Padre», nonché dal «valore veramente immenso, incommensurabile e sempre nuovo che presso Dio hanno le preghiere e le buone opere della beata Vergine Maria e di tutti i santi»²⁰.

Posto, dunque, che l’indulgenza ha come oggetto la «remissione delle pene temporali»²¹ dovute per i peccati, si è reso assai facile – sulla base degli stereotipi giudiziari in materia penale – immaginare quale contenuto delle medesime rispetto ai fedeli *defunti* mere sofferenze (retributive): a parte l’interrogativo su come possano ipotizzarsi pene *temporali* in un contesto ormai diverso da quello terreno.

¹⁴ Cf. CCC, 1459.

¹⁵ Cf. CCC, 1475.

¹⁶ Cf. CCC, 1473.

¹⁷ Cf. CCC, 1472.

¹⁸ Cf. CCC, 1473.

¹⁹ Cf. CCC, 1479.

²⁰ Cf. CCC, 1476.

²¹ Cf. CCC, 1478.

Una prospettiva la quale, invero, finisce per smarrire il senso profondo del riferimento al purgatorio, lo si riconduca o meno a *1 Cor 3, 15*: dato che ben pochi potranno presentarsi a Dio avendo reso se stessi perfetti, e tutti, comunque, dovranno affidarsi umilmente alla sua misericordia, è motivo di gioia supporre che Dio vorrà purificarci, attraverso un'iniziativa (un *fuoco*, se si vuole, di tutti i nostri limiti terreni) che dunque, anche in questo caso, costituirà un dono, e non una retribuzione.

Simile prospettiva, del resto, finisce per offuscare il valore stesso da attribuirsi alla *comunione dei santi*, che investe la consapevolezza della circostanza per cui coloro i quali seguono davvero Gesù nella spendita di se stessi secondo la logica dell'amore lo fanno per il bene di tutti, e non soltanto in vista di un premio personale: ciò che sarebbe riduttivo, oltre che contraddittorio, intendere come una sorta di contrappeso alle modalità (al rigore?) dello strumento di purificazione predisposto dal Padre.

Da tutto questo deriva, ai nostri fini, che non possono legittimarsi dal punto di vista cristiano visioni del punire antitetico rispetto alla giustizia quale si realizza in Gesù²². Per cui oggi la Chiesa, secondo le parole di papa Francesco, propone «una giustizia che sia umanizzatrice, genuinamente riconciliatrice»: «una giustizia che – con specifico riguardo all'ambito penale – «porti il delinquente, attraverso un cammino educativo e di coraggiosa penitenza, alla riabilitazione e al totale reinserimento nella comunità»²³.

Simile punto di vista lascia comprendere, inoltre, come la giustizia possa, e debba, inglobare la dimensione del *perdono*. Il che si realizza ove venga esclusa sia l'indifferenza dinnanzi al male, sia la richiesta del male nei confronti dell'offensore: così che la giustizia resti interessata a una scelta di riparazione e di conversione da parte

²² «In ogni caso il giudizio di Dio sarà sempre nella luce della sua misericordia»: così papa Francesco nell'omelia della Santa Messa in piazza San Pietro di apertura del Giubileo straordinario, l'8 dicembre 2015.

²³ Così nella lettera del 30 maggio 2014 ai partecipanti al XIX Congresso dell'Associazione internazionale di diritto penale e al III Congresso dell'Associazione latino-americana di diritto penale e criminologia, 3. (Un commento su tale lettera, di chi scrive, è pubblicato in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, LVII [2014], 1022 ss.).

di chi abbia violato la legge, alla sua riconciliazione con la società e con la vittima, al riconoscimento delle corresponsabilità che abbiano favorito la sua condotta.

«Nella misura – dunque – in cui si affermano un’etica e una cultura del perdono», così ancora san Giovanni Paolo II, «si può anche sperare in una “politica del perdono” espressa in atteggiamenti sociali e in istituti giuridici nei quali la stessa giustizia assuma un volto più umano»²⁴.

In sintesi, secondo le parole del medesimo pontefice: «La giustizia non si limita a stabilire ciò che è retto tra le parti in conflitto, ma mira soprattutto a ripristinare relazioni autentiche con Dio, con se stessi, con gli altri. Non sussiste, pertanto, alcuna contraddizione fra perdono e giustizia. Il perdono, infatti, non elimina né diminuisce l’esigenza della riparazione, che è propria della giustizia, ma punta a reintegrare sia le persone e i gruppi nella società, sia gli Stati nella comunità delle Nazioni. Nessuna punizione può mortificare l’inalienabile dignità di chi ha compiuto il male. La porta verso il pentimento e la riabilitazione deve restare sempre aperta»²⁵.

6. La potenziale fecondità del diritto penale canonico con riguardo alla ricerca di strumenti riconciliativi (non solo di principio) nella risposta ai reati

Se tutto questo è vero, risulta opportuno essere cauti nel mutare, in ambito canonico, categorie, o interpretazioni delle medesime, da nozioni penalistiche statuali, che non di rado manifestano profili condizionati da un sedimentato approccio retributivo alla giustizia e che, in tal caso, finiscono per mortificare la potenziale fecondità del diritto canonico sia sul piano dottrinale, sia nell’apporto alla riforma delle sanzioni penali.

Si pensi, per esempio, al concetto di *proporzionalità*, che, nella visione penalistica classica, non fa valere tanto un generico richiamo all’equilibrio nella determinazione della pena o l’esigenza che il giudice, nel caso concreto, adegui coerentemente tale scelta,

²⁴ Così nel messaggio per la Giornata mondiale della pace 2002, 8.

²⁵ Così nel messaggio per la Giornata mondiale della pace 1997, 5.

per ragioni garantistiche, ai criteri e ai limiti indicati dal legislatore, quanto l'idea per cui l'entità della pena dovrebbe corrispondere, rappresentandolo per analogia, al disvalore dell'illecito.

Oppure si pensi al concetto di *colpa*, che nel diritto dello Stato rimanda all'aver prodotto, a seguito dell'inottemperanza di una regola cautelare, un *evento* lesivo (ciò che costituisce, a sua volta, eredità della visione retribuiva, la quale tende a privilegiare il rilievo degli eventi cagionati, rispetto a quello delle condotte): per cui tra i tanti trasgressori di una regola si punisce, talora pesantemente, il soggetto, in realtà, *più sfortunato* che vede sfociare la sua violazione nell'effettivo realizzarsi di un danno. Mentre nel diritto canonico la colpa è tradizionalmente riferita, in modo più corretto, alla natura della condotta, in linea con l'attenzione prioritaria prestata dal medesimo ai comportamenti e ai loro fini (i quali dipendono in modo pieno dalla decisione soggettiva), piuttosto che ai loro risultati (sul cui verificarsi o sulla cui entità influisce il caso)²⁶.

E tuttavia, per altro verso, il diritto penale canonico rischia oggi di essere sopravanzato – proprio sul terreno propositivo di modalità sanzionatorie riparative e risocializzative, che potrebbe risultare quello ad esso più confacente – dal diritto penale degli Stati: posto che in questi anni si sono introdotti, negli ordinamenti giuridici di numerosi paesi, non pochi strumenti nuovi di risposta al reato, secondo la prospettiva della *restorative justice*.

Ciò anche alla luce di una sempre maggiore coscienza del fatto che la prevenzione attivabile circa la commissione dei reati – fermo il ruolo della prevenzione *primaria*, ravvisabile nel contrasto dei fattori che favoriscono la criminalità (si pensi all'esistenza dei *paradisi* bancari), e dell'intervento sugli interessi materiali che soggiacciono a gran parte di essi (si pensi alla *confisca* dei proventi illeciti) – non dipende tanto da dinamiche intimidative e neutralizzative, inidonee a incidere sull'interiorizzazione di scelte conformi alla legalità, ma dipende soprattutto dalla capacità dello stesso ordinamento penale di promuovere, nei cittadini come nell'autore di reato, un'adesione al

²⁶ Vedi *amplius* L. EUSEBI, *Sull'imputazione soggettiva nel diritto penale canonico. Un confronto con i sistemi penalistici statuali*, in *Monitor Ecclesiasticus*, CXXIX (2014), in part. 202 ss.

rispetto delle norme *per scelta personale*, vale a dire in termini di *consenso*: risultato, quest’ultimo, che gli strumenti della giustizia riparativa appaiono particolarmente in grado di conseguire, ove solo si consideri che nulla consolida maggiormente l’autorevolezza di una norma trasgredita del fatto che lo stesso trasgressore sappia rielaborare criticamente il reato commesso, manifestare disponibilità a impegni riparativi, reimpostare in senso conforme alla legge il proprio stile di vita²⁷.

Nel solco della giustizia riparativa si muovono, in particolare, forme sanzionatorie, o di definizione anticipata del processo, non incentrate sulla privazione della libertà personale e rispondenti, sempre più, alla prospettiva già richiamata del *progetto*, invece che a quella del corrispettivo. Il che, fra l’altro, permette di offrire risposte alla vittima – in termini di riconoscimento dell’ingiustizia subita, riparazione, pacificazione – diverse da quella meramente fittizia consistente in una ritorsione: tema tanto più attuale per lo stesso diritto penale canonico, nel momento in cui le vittime, soprattutto, di *delicta graviora* possono ben essere anche persone non appartenenti alla comunità ecclesiale.

Tra simili modalità di risposta al reato vanno ricomprese, sinteticamente, sanzioni prescrittive con assistenza dei Servizi sociali, l’espletamento consensuale di lavoro socialmente utile o di percorsi terapeutico-riabilitativi, obblighi di ripristino o di conformazione alle prescrizioni di autorità di controllo, sanzioni pecuniarie rapportate alla capacità economica del destinatario e finalizzate al sostegno di attività aventi rilievo sociale.

Di ulteriore, particolare interesse risultano gli strumenti di definizione *anticipata* del processo fondati sull’accoglimento da parte del giudice, in quanto conforme a parametri definiti dalla legge, di una proposta dell’imputato avente per oggetto un serio impegno riparativo (non identificabile col mero risarcimento del danno), ovvero sul positivo espletamento di una c.d. *messa alla prova* richiesta dall’imputato stesso, secondo un programma predisposto e seguito

²⁷ Per uno sguardo complessivo su queste problematiche si possono consultare, di chi scrive, *Riforma penitenziaria o riforma penale?*, in *Diritto penale e processo*, 2015, 11, 1333 ss.; *La riforma ineludibile del sistema sanzionatorio penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, LVI (2013), 1307 ss.

nella sua esecuzione dal Servizio sociale²⁸.

In quest'ultimo quadro, peraltro, la forma più caratteristica della giustizia riparativa è data dalla *mediazione penale* (di cui sussiste una consistente esperienza applicativa, in Italia, nell'ambito minorile), che dà luogo a un contesto in cui – sospeso per un certo tempo il processo – si rende praticabile, con il supporto di mediatori, una rielaborazione del reato tra autore e vittima (o un soggetto esponenziale dei beni offesi): posto che quanto viene detto nel corso della mediazione non sarà riferito al giudice, così da evitare che divenga motivo di condanna. Creandosi, in tal modo, i presupposti sia per l'emergere di una verità non soltanto esteriore sul reato commesso (dunque, di una verità estesa al quadro umano complessivo dell'accaduto), sia per la condivisione di un giudizio negativo circa la condotta che lo abbia prodotto, sia, altresì, per un impegno mirante alla riparazione. Esiti di cui il giudice potrà tener conto, sulla base di un resoconto dei mediatori circa la *qualità* dell'interazione realizzatasi, a fini estintivi del reato o, comunque, in senso favorevole per il suo autore²⁹.

Si tratta di strumenti i quali, debitamente rivisitati, potrebbero costituire una risorsa per lo stesso diritto penale canonico, anche attraverso la previsione di specifiche norme e competenze riferibili alla fase esecutiva dei provvedimenti (*lato sensu*) sanzionatori. Lo stesso diritto della Chiesa, del resto, potrebbe offrire, in proposito, apporti originali, in grado di reinserire la dottrina canonistica nel circuito culturale più ampio relativo alla riflessione circa la riforma – fortemente auspicata dagli ultimi pontefici – dei sistemi penali³⁰. Proposte significative di innovazione dell'apparato sanzionatorio canonico, peraltro, sono state recentemente delineate³¹.

²⁸ Cf. per l'Italia gli artt. 168-bis ss. c.p., 464-bis ss. c.p.p. e 141-bis s. att. c.p.p., con menzione della stessa possibilità di ricorso – v. *infra* – alla mediazione penale; una ben più ampia disponibilità applicativa dell'istituto è attribuita al giudice, da anni, in sede penale minorile, ex art. 28 d.P.R. n. 448/1988

²⁹ Una lunga e particolarmente significativa esperienza di mediazione, peraltro del tutto autonoma da vicende giudiziarie in corso, è presentata in G. BERTAGNA SJ – A. CERETTI – C. MAZZUCATO, *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, Milano, 2015.

³⁰ Vedi *infra*, § 7.

³¹ Nell'ambito delle *Osservazioni allo Schema recognitionis libri VI CIC* for-

In sintesi, appare necessario riguardare la libertà personale, in rapporto all’agire criminoso, non come fondamento giustificativo di una retribuzione (posto, d’altra parte, che un giudizio ultimo sull’uso della libertà sfugge alle capacità umane)³², ma come presupposto della possibilità di scelte nuove, rivolte al futuro: scelte in grado di costituire una *riaffermazione della libertà*, rispetto alla *carezza di libertà* che, in certo modo, si esprime in ogni agire negativo (cf. *Gv* 8, 32). Così, da predisporre risposte sanzionatorie conformi nel loro contenuto a quegli stessi valori che, attraverso di esse, il diritto vorrebbe tutelare.

7. Il ruolo paradigmatico di “ponte” tra i sistemi punitivi canonico e statale rappresentato dalle sanzioni penali applicabili nello Stato vaticano

Anche per il diritto penale dello Stato della Città del Vaticano, talora addirittura definito come «diritto canonico particolare»³³, valgono, d’altra parte, le parole di san Giovanni Paolo II: «I dati che sono sotto gli occhi di tutti ci dicono che [il carcere] in genere riesce solo in parte a far fronte al fenomeno della delinquenza. Anzi, in vari casi i problemi che crea sono maggiori di quelli che tenta di risolvere. Ciò impone un ripensamento in vista di una qualche revisione»³⁴. Come vale il monito della *cautela in poena* di cui parla papa Francesco, lamentando il fatto che si sia «affievolito il dibattito sulla sostituzione del carcere con altre sanzioni penali alternative»³⁵.

Dunque, pure per il settore costituito da quel peculiare diritto della Chiesa che attiene all’ambito dei sistemi giuridici degli Sta-

mulate dal gruppo di docenti dell’*Institutum Utriusque Iuris* presso la Pontificia Università Lateranense.

³² Cf. la Costituzione conciliare *Gaudium et spes*, 28, c.

³³ Così, per esempio, R. ASTORRI, *Le nuove leggi penali vaticane*, in *Iustitia*, LXVI (2013), 206.

³⁴ Così nel messaggio per il *Giubileo nelle carceri* dell’anno 2000, 3.

³⁵ Così nel discorso del 23 ottobre 2014 a una delegazione dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale, § I (anche su tale discorso può consultarsi un commento di chi scrive in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, LVIII [2015], 1, 469 ss.).

ti si pone l'esigenza di superare la persistente centralità della pena detentiva, connessa al recepimento, con gli accordi concordatari lateranensi, del Codice italiano Zanardelli risalente al 1889 (sostituito poi, in Italia, dal Codice Rocco del 1930). Una centralità nemmeno mediata, nell'ordinamento vaticano, da norme sulla fase dell'esecuzione sanzionatoria che consentano, in rapporto al percorso svolto in carcere dal condannato, una pur limitata rimodulazione circa la durata della pena e l'accesso a forme di progressivo reinserimento sociale: come attualmente previsto, invece, dall'ordinamento penitenziario italiano.

Problema, questo, reso tanto più delicato alla luce dell'introduzione nel diritto penale vaticano, con la legislazione degli ultimi anni (che ha inteso, soprattutto, adeguarne le previsioni a quanto richiesto da istituzioni internazionali onde prevenire reati finanziari), di un'ampia serie di delitti per lo più ripresi dall'ordinamento italiano e sovente puniti con pene detentive di lunga durata, delle quali non si può escludere l'applicazione, in concreto, nel futuro³⁶.

Tutto questo è reso ancor più problematico dal fatto che il diritto penale vaticano – imperniato sul recepimento del Codice italiano del 1889 e di altri testi normativi italiani, con l'aggiunta di alcune specifiche leggi vaticane – non ha un sistema teorico suo proprio, pensato e costruito in sede vaticana (così da potersi dire espressione del modo in cui il magistero stesso della Chiesa chiede che sia affrontata la materia penale).

È ovvio che anche altri Stati recepiscono istanze sovranazionali di adeguamento dei loro apparati penali: ma ciò avviene pur sempre nell'ambito di un sistema penale interno autonomamente costruito, pure in rapporto all'apparato delle sanzioni e della loro esecuzione.

Né la questione appare risolvibile avendo riguardo al principio per cui, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 1° ottobre 2008 n. LXXI sulle Fonti del diritto dello Stato della Città del Vaticano, «l'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo», in quanto principio che dovrebbe consentire di

³⁶ Cf. *amplius* L. EUSEBI, *La Chiesa e il problema della pena*, 102 ss.

recuperare una peculiare autonomia del sistema penale vaticano³⁷: sia perché quel principio, al di là del rilievo sul piano interpretativo, non pare poter essere facilmente invocato per immutare, seppur *in bonam partem* (un rilievo *in malam partem* sarebbe precluso dal principio di legalità) specifiche disposizioni di legge, sia perché resta comunque difficile immaginare le forme della sua possibile incidenza sulla configurazione e sull'applicazione delle sanzioni.

Il rischio è quello di un ordinamento penale vaticano che rimanga dipendente dalle norme del diritto positivo italiano o delineate da entità sovranazionali, senza uno specifico tentativo di rielaborazione delle medesime per quanto possibile autonomo (anche in relazione ai profili eticamente problematici tipici del diritto penale). Il che preclude, specie con riguardo alla costruzione dell'apparato sanzionatorio, la possibilità di un contributo proprio di quell'ordinamento – e dunque della riflessione giuridica condotta nell'ambito della Chiesa – alla riforma del diritto penale nei diversi paesi: apporto che, anche per la particolare configurazione dello Stato vaticano, potrebbe fare del suo sistema giuridico, specie con riguardo alla materia di cui ci siamo occupati, un vero e proprio modello culturale.

³⁷ Cf. in proposito G. BONI, in G. DALLA TORRE – G. BONI, *Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, Torino, 2014, 47 s.

Il testo rielabora, con alcune aggiunte, un contributo dal titolo *Dalla giustizia salvifica nella Bibbia alla “restorative justice”: il superamento del paradigma retributivo in materia penale* al Congresso internazionale di diritto canonico sul tema *Crime and Punishment*, Washington, 17-21 settembre 2014.